

di gas naturale provenienti dalla Russia che rende difficile l'approvvigionamento, con particolare riguardo al prodotto necessario alle centrali termoelettriche;

Ritenuto necessario ridurre in via temporanea la misura delle scorte di riserva dei prodotti petroliferi di categoria III a carico dei soggetti che immettono al consumo tali prodotti ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22;

Decreta:

Art. 1.

1. La misura delle scorte di riserva di prodotti petroliferi di categoria III, come determinata e ripartita tra i soggetti tenuti a tale obbligo con il decreto del Ministro delle attività produttive in data 14 aprile 2005, n. 17307, è ridotta del 60% a decorrere dalle ore 0.00 del giorno successivo alla data del presente decreto.

2. La ricostituzione delle scorte nel loro intero ammontare dovrà avvenire entro le ore 24 del 30 giugno 2006.

Art. 2.

1. Il presente provvedimento annulla, per la parte riguardante i prodotti petroliferi di categoria III, quanto disposto con il decreto del Ministro delle attività produttive 24 gennaio 2006.

2. Con nota della Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie del Ministero delle attività produttive, sarà comunicato a ciascun soggetto tenuto all'obbligo il nuovo ammontare della scorta di riserva.

3. Il presente decreto, pubblicato nel sito internet del Ministero delle attività produttive e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore dalla data di prima pubblicazione.

Roma, 27 gennaio 2006

*Il Ministro: SCAJOLA*

06A01324

DECRETO 8 febbraio 2006.

**Abolizione dell'obbligo del marchio INE sulle partite di vino italiano destinate ai mercati del Nord America.**

IL MINISTRO  
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE  
DI CONCERTO CON  
IL MINISTRO DELLE POLITICHE  
AGRICOLE E FORESTALI  
E  
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 26 ottobre 1933-XI, n. 1443, con il quale è stato esteso ai vini il marchio nazionale di esportazione, istituito con legge 23 giugno 1927, n. 1272;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1933 con il quale è stata vietata l'esportazione verso i Paesi del Nord America di partite di vino non coperte dal marchio nazionale;

Considerata l'inattualità di detto divieto, anche sulla base degli approfondimenti svolti con il Ministero degli affari esteri, il Ministero delle politiche agricole e forestali, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Istituto nazionale per il commercio estero;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 14 dicembre 1933, relativo al divieto di esportazione verso i Paesi del Nord America di partite di vino non coperte dal marchio nazionale, viene abrogato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed entrerà in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 8 febbraio 2006

*Il Ministro delle attività produttive*  
SCAJOLA

*Il Ministro delle politiche agricole e forestali*  
ALEMANNO

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*  
TREMONTI

06A01437

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 24 novembre 2005.

**Concessione del trattamento di CIGS e di mobilità, previsto dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, in favore dei lavoratori ed ex lavoratori dipendenti dalle società operanti nel settore lapideo della provincia di Massa-Carrara e Lucca. (Decreto n. 37402).**

IL MINISTRO DEL LAVORO  
E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DI CONCERTO CON  
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005,